

Commercialisti

Rag. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Dott. Giovanna Sollitto
giovannasollitto@integraassociati.it

Dott. Noemi Marioni
noemimarioni@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci – Patrocinante in Cassazione
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli
elisaeracli@integraassociati.it

Segreteria

Paola Lucertini

Viviana Morozzi
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Rete Integra

Contabilità e gestione del personale
Area Consulting s.r.l.

Newsletter – Settembre 2019

Fattura elettronica - sanzioni piene per ritardi ed omissioni

Si è concluso il periodo di moratoria sanzionatoria per tardiva o omessa fatturazione elettronica anche per i contribuenti mensili relativamente alle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2019. Al fine di verificare se e in che misura la sanzione diviene applicabile dovrà considerarsi anche il nuovo termine, a regime, dei 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione entro cui le fatture immediate possono essere validamente trasmesse a SdI senza incorrere in alcun sanzione.

Treatmento sanzionatorio

Le sanzioni previste nelle ipotesi di omessa o ritardata fatturazione sono stabilite nella misura compresa tra il 90 ed il 180% dell'imposta, irrogabili nelle due fattispecie di imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio oppure di indicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta nella relativa documentazione. In caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o assoggettate ad inversione contabile, la sanzione è tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Se la violazione non ha invece inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è dovuta comunque in misura fissa compresa tra 250 e 2.000 euro.

Moratoria

Per agevolare la fase di avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica, l'articolo 10 del DL 119/2018 ha introdotto, in via transitoria, un trattamento di favore disponendo la non applicabilità di sanzioni se la fattura elettronica sia stata regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'Iva relativa all'operazione documentata. La sanzione viene invece applicata in misura ridotta al 20% se la fattura elettronica viene trasmessa a SdI

entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva, mensile o trimestrale, del periodo successivo. Sino alle operazioni effettuate al 30 giugno 2019, la disapplicazione ovvero la riduzione delle sanzioni riguarda tutti i contribuenti, mensili e trimestrali. Unicamente per i contribuenti con liquidazione mensile, la moratoria con riduzione al 20% della sanzione si applica sino alle operazioni effettuate entro il 30 settembre 2019.

Contribuenti trimestrali

Nessuna sanzione sarà irrogabile in relazione alle fatture, immediate o differite, relative ad operazioni effettuate nel secondo trimestre, e quindi sino al 30 giugno 2019, trasmesse a Sdi entro il 20 agosto 2019, e cioè entro il termine di liquidazione periodica dell'Iva relativa al trimestre aprile-maggio-giugno. Si applicherà invece la sanzione del 20% della misura irrogabile se le fatture, immediate o differite, relative ad operazioni del primo semestre 2019, sono emesse entro la liquidazione periodica del terzo trimestre e, quindi, entro il 18 novembre 2019, primo giorno utile per il versamento considerando che la scadenza naturale del 16 novembre cade di sabato. Invece per le sole fatture immediate relative ad operazioni dal 1° luglio 2019 in avanti (e quindi successiva al periodo semestrale di moratoria), il termine massimo di emissione è quello dei 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione: inviare a Sdi in una data successiva, determinerà l'applicazione delle sanzioni in misura piena. Per le fatture differite, invece, la trasmissione potrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione: la data da indicare sul tracciato xml potrà in questo caso coincidere, come chiarito dalla risposta 389/E del 24 settembre 2019, con l'ultimo giorno del mese di riferimento.

Contribuenti mensili

Per le fatture immediate e differite emesse sino al 30 giugno 2019, non troverà applicazione nei confronti dei contribuenti mensili alcuna sanzione se la fattura è stata trasmessa allo Sdi entro il termine della liquidazione periodica Iva del mese di riferimento. In caso di fatture immediate relative ad operazioni con data successiva al 1° luglio 2019 e sino al 30 settembre 2019, si beneficerà della riduzione al 20% delle sanzioni irrogabili se il documento in xml viene emesso oltre i 12 giorni dall'effettuazione ma entro la liquidazione periodica del mese successivo a quello di riferimento: il termine ultimo coincide quindi con il 18 novembre 2019, data di liquidazione periodica dell'Iva del secondo mese successivo e quindi di ottobre. Per operazioni effettuate dal 1° ottobre 2019 in avanti, la fattura immediata dovrà essere emessa entro 12 giorni altrimenti tornerà applicabile la sanzione per intero. Quanto invece alle fatture differite, nulla è cambiato e quindi valgono le regole previste con possibilità di emissione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione documentata con DDT o altro documento idoneo: pertanto le fatture differite relative al mese di settembre dovranno essere inviate senza applicazione di sanzioni entro il 15 ottobre o, con sanzione ridotta al 20% , al più tardi entro il 18 novembre 2019.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Emissione della fattura elettronica

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 389/2019, ha fornito chiarimenti in merito di fattura elettronica. In particolare, è stato ricordato che la data di emissione della fattura elettronica deve coincidere con la data inserita nell'apposito campo del tracciato Xml, sottolineando che si ritiene emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Di conseguenza, la fattura elettronica deve essere emessa al momento di effettuazione dell'operazione, che si collega all'esigibilità dell'imposta e alla relativa liquidazione. È stata ritenuta valida, tuttavia, l'emissione entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. **In caso di fattura differita, l'emissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione; in presenza di più operazioni, è possibile riportare convenzionalmente la data di fine mese, rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta, senza perdere il beneficio di poter inviare la fattura entro il 15 del mese successivo.**

Cedolare secca per i negozi con canoni variabili

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 340/2019, ha cambiato il proprio orientamento, affermando che è possibile applicare la cedolare secca anche in caso di contratti di affitto commerciali con canoni variabili nel corso della locazione. Tuttavia, è necessario evitare che la variabilità sia sconnessa da qualsiasi parametro, ma legata solo a interessi delle parti.

Controlli per sforamenti nelle movimentazioni di contanti superiori a 10.000 euro

Dal 2.9.2019 banche e intermediari finanziari devono controllare le movimentazioni in contanti superiori a 10.000 euro (nel corso del mese solare) al fine di comunicare periodicamente e mensilmente tali "sforamenti" all'Unità di informazione finanziaria (Uif).

Tali comunicazioni saranno utilizzate per l'approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. In particolare, si tratta di una quantità di dati estremamente rilevante.

I rapporti che presenteranno anomalie saranno suscettibili di approfondimento da parte della Guardia di Finanza.

Voucher per consulenze in innovazione a PMI (c.d. "voucher manager") -

L'art. 1 co. 228, 230 e 231 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha introdotto un contributo a fondo perduto, in forma di *voucher*, a beneficio delle PMI, per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0, e di processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa (compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali).



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Con riferimento a tale agevolazione sono stati emanati i seguenti decreti attuativi:

- il DM 7.5.2019 (pubblicato sulla *G.U.* 1.7.2019 n. 152), che ha definito le disposizioni attuative di tale agevolazione;
- il DM 29.7.2019, recante le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei *manager* qualificati, tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico.

Deve invece ancora essere emanato il DM recante i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto le imprese che, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione dell'ammissione al contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- si qualificano come micro, piccola o media impresa ai sensi del DM 18.4.2005 (indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali);
- non rientrano tra le imprese attive nei settori della pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli (settori esclusi dall'art. 1 del regolamento UE 1407/2013);
- hanno sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultano iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
- non sono destinatarie di sanzioni interdittive e risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Rete d'impresa

Possono beneficiare del contributo anche le imprese, in possesso dei suddetti requisiti, aderenti a un contratto di rete.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al contributo le spese sostenute a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese da un *manager* dell'innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a 9 mesi, nella struttura organizzativa dell'impresa o della rete.

La consulenza deve essere finalizzata ad indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale attraverso l'applicazione di una o più delle seguenti tecnologie abilitanti:



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

- *big data* e analisi dei dati;
- *cloud, foge quantum computing*,
- *cyber security*,
- integrazione delle tecnologie della *Next Production Revolution* (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;
 - simulazione e sistemi *cyber-fisici*;
 - prototipazione rapida;
 - sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
 - robotica avanzata e collaborativa;
 - interfaccia uomo-macchina;
 - manifattura additiva e stampa tridimensionale;
 - internet delle cose e delle macchine;
 - integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
 - programmi di *digital marketing*, quali processi trasformativi e abilitanti per l'innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. "*branding*") e sviluppo commerciale verso mercati;
 - programmi di *open innovation*.

Gli incarichi manageriali possono inoltre indirizzare e supportare i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso:

- l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell'organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell'impresa;
- l'avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al Programma *Elite*, all'apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel *private equity* o nel *venture capital*, all'utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale (quali, a titolo esemplificativo, l'*equity crowdfunding*, l'*invoice financing*, l'emissione di *minibond*).

Possono essere considerate ammissibili solo le spese relative a prestazioni dedotte in contratti di consulenza specialistica sottoscritti successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo.

Spese escluse

Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per servizi di consulenza specialistica relative alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di:

- consulenza in materia fiscale, contabile e legale;
- mera promozione commerciale o pubblicitaria.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Come anticipato, l'agevolazione si sostanzia nel riconoscimento di un contributo a fondo perduto.

Il contributo è riconosciuto in misura diversa a seconda del soggetto beneficiario, nel rispetto del regime *de minimis* di cui al regolamento UE 1407/2013.

MICRO E PICCOLE IMPRESE

Il contributo è riconosciuto alle micro e piccole imprese:

- in misura pari al 50% delle spese ammissibili;
- nel limite massimo di 40.000,00 euro.

EDIE IMPRESE

Il contributo spetta alle medie imprese:

- in misura pari al 30% delle spese ammissibili;
- nel limite massimo di 25.000,00 euro.

RETE D'IMPRESE

Nel caso in cui la domanda di ammissione al contributo sia presentata da una rete di imprese, il contributo è riconosciuto:

- in misura pari al 50% delle spese ammissibili;
- nel limite massimo complessivo di 80.000,00 euro.

INCUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il contributo in esame non è cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Con un successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo economico:

- sarà approvato il modello di domanda di ammissione al contributo;
- saranno stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande.

Con lo stesso provvedimento, inoltre, saranno stabiliti i criteri:

- di valutazione delle domande;
- per l'assegnazione prioritaria delle risorse disponibili.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

ELENCO DEI *MANAGER* QUALIFICATI

Per “*manager* dell’innovazione qualificato e indipendente” si intende un *manager* iscritto nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico oppure indicato, a parità di requisiti personali e professionali, da una società di consulenza iscritta nello stesso elenco e che risulti indipendente rispetto all’impresa o alla rete nella cui struttura viene temporaneamente inserito.

REQUISITI SOGGETTIVI

Possono presentare domanda di iscrizione nel suddetto elenco le persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda, soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- essere accreditate negli albi o elenchi dei *manager* dell’innovazione istituiti presso Unioncamere, presso le associazioni di rappresentanza dei *manager* o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali;
- essere accreditate negli elenchi dei *manager* dell’innovazione istituiti presso le Regioni ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal DM 7.5.2019.

Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all’elenco le persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- dottorato di ricerca in settori relativi ad una delle seguenti aree: 01-Scienze matematiche e informatiche; 02-Scienze fisiche; 03-Scienze chimiche; 05-Scienze biologiche; 09-Ingegneria industriale e dell’informazione; 13-Scienze economiche e statistiche;
- *master* universitario di secondo livello in settori relativi ad una delle suddette aree, nonché lo svolgimento documentabile di incarichi, per almeno un anno, presso imprese negli ambiti di applicazione delle sopra indicate tecnologie abilitanti impresa 4.0;
- laurea magistrale in settori relativi ad una delle suddette aree, nonché lo svolgimento documentabile, per almeno 3 anni, di incarichi presso imprese negli ambiti di applicazione delle sopra indicate tecnologie abilitanti impresa 4.0;
- svolgimento documentabile, per almeno 7 anni, di incarichi presso imprese negli ambiti di applicazione delle sopra indicate tecnologie abilitanti impresa 4.0.

Possono, infine, presentare domanda di iscrizione all’elenco:

- le società operanti nei settori della consulenza;
- i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0;
- i centri di competenza ad alta specializzazione;
- gli incubatori certificati di *start-up* innovative.

Tali soggetti nella domanda di iscrizione sono tenuti ad indicare, entro la misura massima di dieci nominativi, i *manager* in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, destinati allo svolgimento degli incarichi di consulenza oggetto di agevolazione.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

Con il DM 29.7.2019 sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei *manager* qualificati e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali, tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico.

In particolare, i *manager* qualificati, le società di consulenza, i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, i centri di competenza ad alta specializzazione e gli incubatori certificati di *start-up* innovative devono presentare le istanze di iscrizione all'elenco, redatte secondo gli allegati al suddetto DM:

- esclusivamente tramite la procedura informatica accessibile nell'apposita sezione "Voucher per consulenza in innovazione" del sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it);
- dalle ore 10.00 del 27.9.2019 alle ore 17.00 del 25.10.2019.

REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il contributo concesso o erogato è revocato, in misura totale o parziale, qualora:

- sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero il venir meno delle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione concessa;
- risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
- risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria;
- intervenga il fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero l'apertura nei confronti della medesima di una procedura concorsuale;
- sia riscontrato il mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni;
- l'attività economica dell'impresa beneficiaria, o una sua parte, venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5 anni dalla data di conclusione della consulenza.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Sconto sul corrispettivo per “sismabonus” ed “ecobonus” –

Cessione della detrazione per interventi di recupero edilizio volti al risparmio energetico - Disposizioni attuative

PREMESSA

Il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057 ha dato attuazione alle seguenti disposizioni:

- i co. 1 e 2 dell’art. 10 del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), conv. L. 28.6.2019 n. 58, che prevedono la possibilità di optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto, in luogo delle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. “ecobonus”) e per gli interventi antisismici (c.d. “sismabonus”);
- il co. 3-ter dell’art. 10 del suddetto DL 34/2019, che introduce la facoltà di cedere la detrazione IRPEF del 50% spettante per gli interventi di recupero edilizio relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, ai sensi della lett. h) dell’art. 16-*bis* co. 1 del TUIR;
- la cessione della detrazione spettante agli acquirenti di case antisismiche, ai sensi dell’art. 16 co. 1-*septies* del DL 63/2013, come modificato dall’art. 8 del suddetto DL 34/2019 (c.d. “sismabonus acquisti”).

SCONTO SUL CORRISPETTIVO PER “ECOBONUS” E “SISMABONUS”

Per effetto dell’art. 10 co. 1 e 2 del DL 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”), in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici, di cui, rispettivamente, agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, il contribuente può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.

Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nei co. 1 e 2 in commento sono entrate in vigore l’1.5.2019 (data di entrata in vigore del DL 34/2019).

Tuttavia non appare chiaro se l’opzione per lo sconto possa essere esercitata soltanto per le spese sostenute dall’1.5.2019 oppure possa riguardare tutte le spese sostenute nell’anno 2019 (a favore di quest’ultima soluzione sembra deporre il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057, punto 2.1).

AMBITO OGGETTIVO

La possibilità di ottenere lo sconto sul corrispettivo in luogo della detrazione fiscale riguarda:

- gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui ai co. 344 - 347 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-*bis* c.c. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

- gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16 dello stesso DL 63/2013. Vi rientrano:

- gli interventi di cui alla lett. i) dell'art. 16-*bis* co. 1 del TUIR relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;

- gli interventi di cui alla suddetta lett. i) che, ai sensi dell'art. 16 co. 1-*bis*- 1-*sexies* del DL 63/2013, beneficiano di agevolazioni maggiorate in virtù del fatto che gli edifici sono ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità. A seconda dei casi la detrazione, che compete sia ai soggetti IRPEF che ai soggetti IRES, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, può essere del 50%, del 70% o dell'80% (che a loro volta aumentano al 75% o all'85% se gli interventi antisismici sono realizzati sulle parti comuni del condominio);

- gli acquisti di immobili antisismici ai sensi del co. 1-*septies* dell'art. 16 del DL 63/2013 (c.d. "sismabonus acquisti").

AMBITO SOGGETTIVO

Possono optare per lo sconto sul corrispettivo tutti i soggetti che hanno diritto alle suddette detrazioni fiscali.

ESERCIZIO DELL'OPZIONE

L'esercizio dell'opzione per ottenere lo sconto sul corrispettivo deve essere effettuata d'intesa con il fornitore.

Lo sconto, in particolare:

- è di importo pari all'ammontare della detrazione spettante, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento;
- è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi;
- in presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, è commisurato all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi.

Modalità di esercizio dell'opzione - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

I soggetti che hanno diritto alla detrazione devono comunicare, a pena d'inefficacia, l'esercizio dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, utilizzando le funzionalità disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

In alternativa, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello allegato al provv. 31.7.2019 n. 660057 (tale modello può essere inviato anche via PEC, sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l'opzione, con il relativo documento d'identità).

La comunicazione può essere effettuata a partire dal 16.10.2019.

Anno di sostenimento delle spese	Termini per la comunicazione dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo
2019	Dal 16.10.2019 al 28.2.2020
2020	Entro il 28.2.2021

La comunicazione deve contenere, a pena d'inammissibilità:

- la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
- la tipologia di intervento effettuato;
- l'importo complessivo della spesa sostenuta;
- l'anno di sostenimento della spesa;
- l'importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante);
- i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento;
- la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto;
- la data in cui è stata esercitata l'opzione;
- l'assenso del fornitore all'esercizio dell'opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l'intervento effettuato.

Interventi sulle parti comuni degli edifici

Se gli interventi sono effettuati sulle parti comuni degli edifici, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate deve avvenire:

- ad opera dell'amministratore di condominio;
- entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese;
- con le modalità previste per le comunicazioni di dati ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Nel caso dei c.d. "condomini minimi", cioè quelli fino a otto condòmini, nei quali non è obbligatorio nominare un amministratore ai sensi dell'art. 1129 c.c., e che non hanno comunque nominato un amministratore, deve ritenersi che la comunicazione debba avvenire da parte del singolo condòmino avente diritto alla detrazione.

FATTURAZIONE DELLE SPESE

Nella fattura emessa a fronte dei suddetti interventi, lo sconto deve essere espressamente indicato, ma non deve essere sottratto all'imponibile IVA.

Ad esempio, in relazione a lavori di riqualificazione energetica pari a 50.000,00 euro con IVA del 10% (in quanto eseguiti nell'ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia) che consentono di fruire della detrazione del 65%, la fattura dovrà indicare:

- l'imponibile di 50.000,00 euro;
- l'IVA del 10%, pari a 5.000,00 euro;

Integra

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

- lo sconto praticato ai sensi dell'art. 10 del DL 34/2019, pari a 35.750,00 euro (determinato calcolando la detrazione del 65% su 55.000,00 euro);
- il totale fattura di 19.250,00 euro.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE

Il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057, punto 1.5, dispone che i soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali che intendono esercitare l'opzione per lo sconto sul corrispettivo devono pagare le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica e antisismici mediante bonifico agevolato (bancario o postale) dal quale risulti:

- la causale di versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- la partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.

Ai fini dello sconto, il pagamento mediante bonifico non è richiesto per l'acquisto di case antisismiche di cui al co. 1-*septies* dell'art. 16 del DL 63/2013 (c.d. "sismabonus acquisti").

Il suddetto provvedimento richiede quindi l'obbligo di pagamento con bonifico per tutti gli interventi di riqualificazione energetica, senza eccezioni per i titolari di reddito d'impresa.

RECUPERO DELLO SCONTO PRATICATO DA PARTE DEL FORNITORE COME CREDITO D'IMPOSTA

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta:

- da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, mediante il modello F24 che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate;
- in 5 quote annuali di pari importo.

Preventiva conferma dell'opzione da parte del fornitore

Il fornitore, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, deve preventivamente:

- confermare l'esercizio dell'opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione;
- attestare l'effettuazione dello sconto.

Utilizzo del credito d'imposta in compensazione per importi superiori

Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il modello F24 è scartato (i corrispondenti versamenti si considerano quindi non effettuati).

Integra

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Quota del credito d'imposta non utilizzata da riportare agli anni successivi

La quota di credito d'imposta che non è utilizzata nell'anno:

- può essere utilizzata negli anni successivi;
- non può però essere richiesta a rimborso.

CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA DA PARTE DEL FORNITORE

In alternativa all'utilizzo in compensazione, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d'imposta (corrispondente allo sconto operato) ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi. Questi ultimi non possono cedere ulteriormente il credito.

In ogni caso, la cessione del credito non può avvenire nei confronti:

- degli istituti di credito e degli intermediari finanziari;
- delle Amministrazioni pubbliche di cui al DLgs. 165/2001.

La comunicazione della cessione del credito deve essere fatta dal fornitore (cedente) con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il soggetto che riceve il credito (cessionario) può utilizzarlo in compensazione tramite il modello F24:

- alle medesime condizioni applicabili al cedente;
- dopo l'accettazione della cessione, da effettuare con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO - CESSIONE DELLA DETRAZIONE

L'art. 10 co. 3-ter del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. "Decreto Crescita"), conv. L. 28.6.2019 n. 58, stabilisce che i soggetti beneficiari della detrazione IRPEF del 50% spettante per gli interventi di recupero edilizio relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, ai sensi della lett. h) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR, possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.

La novità non consiste in uno sconto sul corrispettivo, ma riguarda la "ordinaria" possibilità di cedere la detrazione fiscale.

Decorrenza della disposizione

La disposizione contenuta nel suddetto co. 3-ter decorre dal 30.6.2019 (data di entrata in vigore della L. 58/2019, di conversione del DL 34/2019).

TIPOLOGIE DI INTERVENTI

Le opere che possono fruire della detrazione ai sensi della citata lett. h) sono quelle effettuate per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia (anche se effettuati sulle parti comuni condominiali).



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Esse sono definite dall'art. 1 del DM 15.2.92, che però, in quanto non attualissimo, oggi può espletare una valenza meramente indicativa sulla tipologia di interventi che ricadono nell'ambito applicativo in esame. Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2019 n. 13 contiene un'elencazione esemplificativa di tali interventi che viene riportata nella seguente tabella.

Componenti e tecnologie	Tipo di intervento
Strutture edilizie	<ul style="list-style-type: none"> riduzione della trasmittanza termica delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno; riduzione delle trasmittanze termiche delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi; riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno.
Infissi	<ul style="list-style-type: none"> riduzione della trasmittanza termica dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi.
Impianti tecnologici	<ul style="list-style-type: none"> installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto; sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto; pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto; sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto; microcogeneratori (Pe<50kWe), scaldacqua a pompa di calore, generatori di calore a biomassa; installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (per questi ultimi la circ. 13/2019 precisa che i dati vanno trasmessi all'ENEA per gli interventi con data di fine lavori a partire dall'1.1.2019); teleriscaldamento e installazione di sistemi di termoregolazione e <i>building automation</i>.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Rientrano tra le spese agevolabili, inoltre, quelle sostenute per:

- l'installazione del sistema di accumulo su un impianto fotovoltaico, se tale installazione è contestuale o successiva a quella dell'impianto fotovoltaico;
- i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del consumo individuale del calore, in quanto finalizzati al conseguimento del risparmio energetico, installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l'impianto di climatizzazione invernale.

I predetti interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione (come, ad esempio, la scheda tecnica del produttore) attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

SOGGETTI A CUI È POSSIBILE CEDERE LA DETRAZIONE

I soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 16-*bis* co. 1 lett. h) del TUIR possono cedere il corrispondente credito in favore dei fornitori, anche indiretti, dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.

Ulteriore cessione da parte del fornitore

Il fornitore dell'intervento (primo cessionario) può cedere a sua volta il credito ai propri fornitori di beni e servizi. Questi ultimi non possono cedere ulteriormente il credito.

Soggetti a cui non è possibile cedere la detrazione

In ogni caso, la cessione del credito corrispondente alla detrazione non può avvenire nei confronti:

- degli istituti di credito e degli intermediari finanziari;
- delle Amministrazioni pubbliche di cui al DLgs. 165/2001.

TERMINE E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate, a pena d'inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione.

Per le spese sostenute nel 2019, quindi, la comunicazione deve essere effettuata entro il 28.2.2020.

La comunicazione può essere effettuata a partire dal 16.10.2019.

Anno di sostenimento delle spese	Termini per la comunicazione della cessione della detrazione
2019	Dal 16.10.2019 al 28.2.2020
2020	Entro il 28.2.2021

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Le modalità da osservare sono quelle definite dal punto 4 del provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 100372; pertanto:

- la comunicazione deve avvenire utilizzando le funzionalità disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate; in alternativa, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello allegato al provv. 31.7.2019 n. 660057 (tale modello può essere inviato anche via PEC, sottoscritto dal soggetto che ha ceduto il credito, con il relativo documento d'identità);
- la comunicazione deve contenere la denominazione e il codice fiscale del cedente, la tipologia di intervento effettuata, l'importo complessivo della spesa sostenuta, l'importo complessivo del credito cedibile (pari alla detrazione spettante), l'anno di sostenimento della spesa, i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento, la denominazione e il codice fiscale del cessionario, la data di cessione del credito, l'accettazione dello stesso da parte del cessionario, nonché l'ammontare del credito ceduto, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre.

Interventi sulle parti comuni degli edifici

Se gli interventi sono effettuati sulle parti comuni degli edifici, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate deve avvenire:

- ad opera dell'amministratore di condominio;
- entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese;
- con le modalità previste per le comunicazioni di dati ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Nel caso dei c.d. "condomìni minimi", cioè quelli fino a otto condòmini, nei quali non è obbligatorio nominare un amministratore ai sensi dell'art. 1129 c.c., e che non hanno comunque nominato un amministratore, deve ritenersi che la comunicazione debba avvenire da parte del singolo condòmino avente diritto alla detrazione.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO DA PARTE DEL CESSIONARIO

I crediti ceduti sono utilizzabili dal cessionario:

- esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, mediante il modello F24;
- in 10 quote annuali di pari importo;
- senza l'applicazione dei limiti annui dei crediti d'imposta compensabili, di cui all'art. 34 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

Secondo quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 100372 cui il provv. 31.7.2019 n. 660057 rinvia, il credito d'imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione a decorrere dal 20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, dopo l'accettazione del credito stesso.

La successiva eventuale cessione, totale o parziale, da parte del cessionario del credito ricevuto deve essere comunicata a decorrere dal 20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese e comunque dopo l'accettazione del credito stesso.

FATTURAZIONE E MODALITÀ PAGAMENTO

Alla cessione della detrazione in discorso potrebbero altresì essere estesi i chiarimenti contenuti nella risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 309, relativi alla cessione delle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (co. 344 - 347 dell'art. 1 della L. 296/2006).

In detto documento è stato precisato che, in caso di cessione della detrazione fiscale al fornitore:

- nella fattura relativa ai lavori, la base imponibile IVA deve comprendere l'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente dei beni o servizi, comprensivo dell'importo della detrazione ceduta al fornitore (l'importo dell'agevolazione ceduta, quindi, non può essere dedotto dalla base imponibile IVA);



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

- il contribuente/persona fisica che deve effettuare i pagamenti mediante bonifico, può indicare nel bonifico il corrispettivo risultante dalla fattura ridotto dell'importo del credito ceduto.

ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE DALLE IMPRESE (C.D. "SISMABONUS ACQUISTI")

In alcuni casi, gli acquirenti di immobili ubicati in edifici che sono stati interamente demoliti e ricostruiti dalle imprese nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 possono fruire di una detrazione fiscale del 75% o dell'85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare (c.d. "sismabonus acquisti").

Per questi casi è possibile sia optare per lo sconto sul corrispettivo, sia cedere il credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante, le cui modalità attuative sono state definite dal provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057.

Condizioni per ottenere le detrazioni maggiorate

Il co. 1-*septies* dell'art. 16 del DL 63/2013, infatti, stabilisce che qualora gli interventi antisismici di cui al co. 1-*quater* dello stesso articolo siano realizzati:

- nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.4.2006 n. 3519 (l'art. 8 del DL 34/2019, in vigore dall'1.5.2019, ha esteso le detrazioni alle zone sismiche 2 e 3),
- da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento,

le detrazioni dall'imposta sono incrementate al 75% o all'85%, a seconda che dagli interventi il rischio sismico sia stato ridotto di una o di due classi.

Affinché spetti l'agevolazione in questione le imprese devono provvedere, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.

Integra

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Detrazione per l'acquisto di unità immobiliari antisismiche (c.d. "sismabonus acquisti")	
Detrazione spettante	<ul style="list-style-type: none"> • 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare (se si passa a una classe di rischio inferiore); • 85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare (se si passa a due classi di rischio inferiori).
Importo massimo su cui calcolare la detrazione	96.000,00 euro per ogni unità immobiliare.
Ripartizione della detrazione	5 quote annuali.
Condizioni	<ul style="list-style-type: none"> • gli immobili interessati sono quelli che si trovano nei Comuni ricadenti in una zona classificata "a rischio sismico 1, 2 e 3"; • devono far parte di edifici demoliti e ricostruiti per ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto al vecchio edificio; • i lavori devono essere stati effettuati da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono l'immobile.
Modalità di pagamento	Non è necessario utilizzare il bonifico "agevolato".

CESSIONE DELLA DETRAZIONE

In luogo della detrazione per il "sismabonus acquisti", i soggetti beneficiari della stessa possono optare per la cessione del corrispondente credito.

Disposizioni attuative

Il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057 ha definito le modalità attuative per la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante.

Soggetti a cui è possibile cedere la detrazione

I soggetti beneficiari delle suddette agevolazioni possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito:

- alle imprese che hanno effettuato gli interventi;
- ovvero ad altri soggetti privati.

I soggetti cessionari hanno la facoltà di effettuare una successiva cessione del credito (è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni).

Soggetti a cui non è possibile cedere la detrazione

In ogni caso, la cessione del credito corrispondente alla detrazione non può avvenire nei confronti:

- degli istituti di credito e degli intermediari finanziari;
- delle Amministrazioni pubbliche di cui al DLgs. 165/2001.

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

La cessione del credito corrispondente alla detrazione per il "sismabonus acquisti" deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate, a pena d'inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione.

Le modalità da osservare sono quelle definite dal punto 4 del provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 100372; pertanto:

- la comunicazione deve avvenire utilizzando le funzionalità disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate;
- in alternativa, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello allegato al provv. 31.7.2019 n. 660057 (tale modello può essere inviato anche via PEC, sottoscritto dal soggetto che ha ceduto il credito, con il relativo documento d'identità).

Per la fattispecie in esame deve essere barrata la casella 15 o 16 del modello a seconda che spetti la detrazione del 75% o dell'85%.

La comunicazione può essere effettuata a partire dal 16.10.2019.

Spese sostenute fino al 31.12.2018

Relativamente alle spese sostenute fino al 31.12.2018, la comunicazione deve essere effettuata dal 16.10.2019 al 30.11.2019.

Il credito ceduto è reso disponibile al cessionario, per l'accettazione e l'utilizzo in compensazione, ovvero per la successiva cessione, a decorrere dal 10.12.2019.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Momento di sostenimento delle spese per il “sismabonus acquisti”	Termini per la comunicazione della cessione della detrazione
Spese sostenute fino al 31.12.2018	Dal 16.10.2019 al 30.11.2019
Spese sostenute dall’1.1.2019 al 31.12.2019	Dal 16.10.2019 al 28.2.2020
Spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020	Entro il 28.2.2021

Utilizzo in compensazione del credito

Il credito ceduto è utilizzabile dal cessionario:

- esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, mediante il modello F24;
- in 5 quote annuali di pari importo;
- senza l’applicazione dei limiti annui dei crediti d’imposta compensabili, di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

SCONTO SUL CORRISPETTIVO

In luogo della fruizione diretta della detrazione per il “sismabonus acquisti” o della sua cessione, i soggetti beneficiari della stessa possono optare per lo sconto sul corrispettivo di acquisto, secondo le modalità generali previste dal provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057 (si veda il precedente § 2).

CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Se, a seguito dei controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, viene accertata:

- la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alle detrazioni d’imposta richiamate dal provv. 31.7.2019 n. 660057, si provvede al recupero dell’importo corrispondente nei confronti dei soggetti aventi diritto alle detrazioni stesse, maggiorato di interessi e sanzioni;
- l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta da parte del fornitore o del cessionario, si provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

MODELLO UNICO PER CESSIONE E SCONTO

Come precisato nelle motivazioni del provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057, è previsto l’utilizzo di un unico modello:

- sia per la comunicazione della cessione delle detrazioni fiscali;
- sia per la comunicazione dell’esercizio dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo.

A tali fini, deve essere utilizzato il nuovo modello approvato dal suddetto provvedimento.

Integra

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Il modello allegato al provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 100372, che riguarda la cessione della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013, tuttavia, può continuare ad essere utilizzato fino al 31.12.2019.

Assunzione di beneficiari del Rdc, ecco le istruzioni INPS

Giungono chiarimenti dall'INPS (circolare n.104/19) sull'incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo pieno e indeterminato, i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc). In tali casi e a precise condizioni, il datore ha diritto all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico e a carico del lavoratore (esclusi i premi INAIL) nel limite dell'importo mensile della misura spettante al lavoratore all'atto dell'assunzione, con un tetto mensile di 780 euro. La durata dell'incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del Rdc già goduto dal lavoratore assunto. La durata dell'incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc fino alla data di assunzione, con un minimo pari a 5 mensilità. Le agevolazioni si applicano a tutti i datori di lavoro privati che comunicano alla piattaforma digitale dedicata al Rdc nell'ambito del SIUPL le disponibilità dei posti vacanti e a condizione che il datore realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dal Dlgs n. 150/15, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario di Rdc deve stipulare, presso il centro per l'impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo, o di riqualificazione professionale. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, avvenuto nei 36 mesi successivi all'assunzione (anche in periodo di prova e anche in caso di dimissioni per giusta causa), il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo (se non dichiarato illegittimo). Con riferimento al contratto di apprendistato, il recesso al termine del periodo formativo, determina l'obbligo di restituzione dell'incentivo fruito (escluso il caso di giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi). La restituzione dell'incentivo fruito non opera, nel caso in cui il datore risolva al raggiungimento dell'età pensionabile del dipendente. La revoca del Rdc, ancorché venga effettuata per motivazioni riconducibili al comportamento del lavoratore, se disposta successivamente all'assunzione del beneficiario del Rdc, comporta la perdita della parte di incentivo non ancora fruito, sia per il datore sia per l'Ente di formazione accreditato.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Distacco transnazionale

Dal 1° settembre 2019 i datori di lavoro devono chiedere online il certificato previdenziale utile per il distacco dei lavoratori nei paesi della UE (e in Svizzera). Il documento, o modello A1, permette di attestare che il lavoratore gode della copertura previdenziale da parte dell'azienda che lo distacca. La nuova procedura telematica va effettuata prima dell'invio del lavoratore all'estero e può essere attivata, oltre che dall'azienda, anche dal professionista suo intermediario previdenziale e abilitato.

Ambito territoriale di applicazione

Il modello A1 è obbligatorio, e conseguentemente viene richiesto, nei seguenti Stati membri dell'Unione europea:

- Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d'oltremare (isole di Reunion, Mayotte, Guyana francese, isole ricomprese nell'arcipelago delle Piccole Antille: Martinica, Guadalupa e l'isola di Saint Martin), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia;
- agli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), in applicazione dell'Accordo SEE;
- alla Svizzera, in applicazione dell'Accordo CH-UE



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO